



Comune di San Pancrazio Salentino

(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA

N. 31 DEL 29/05/2020

PROT. _____ DEL _____

OGGETTO: RIPRESA COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (MERCATO SETTIMANALE) D.P.C.M. 17.05.2020 ED ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA N. 235 DEL 14.05.2020. ADOZIONE MISURE DI SICUREZZA ANTICONTAGIO DA EMERGENZA COVID 19.

IL SINDACO

Premesso che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi (scadenza al 31 luglio 2020), lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti i D.P.C.M. del 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1 aprile e 10 aprile 2020, recanti le misure urgenti per il contenimento del contagio, nonché le ulteriori misure dettate per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali;

Richiamato il D.P.C.M. del 26/04/2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (20A02352) (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020);

Considerato che il Decreto Legge del 16 maggio 2020 n. 33 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 121 del 16.05.2020), superando la logica della sospensione generalizzata delle attività produttive industriali e commerciali, consente la riapertura delle attività, anche in modo scaglionato, fermo restando che le stesse devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida

nazionali (art. 1, comma 14);

Preso atto che il successivo D.P.C.M. 17 maggio 2020, attuativo del D.L. n. 33/2020 prevede, tra i vari allegati, le Misure Generali di Sicurezza per lo svolgimento del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche;

Preso atto, altresì, che il Presidente della Regione Puglia ha adottato l'Ordinanza n. 235 del 14.05.2020 avente ad oggetto "D.P.C.M. 26 aprile 2020 – Disposizioni in materia di mercati per tutti settori merceologici: alimentari, non alimentari e misti", con la quale dal 18 maggio 2020 "Le Amministrazioni comunali possono procedere all'apertura dei mercati sul proprio territorio, per tutti settori merceologici: alimentari, non alimentari e misti purché, a cura dei comuni stessi, siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione e di sicurezza, previste nel presente provvedimento, assicurando il rispetto delle misure generali per la prevenzione della trasmissione del virus ed in particolare, il distanziamento fisico, l'igiene delle mani e della persona, la pulizia e la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'uso di dispositivi di protezione individuale laddove il distanziamento fisico non possa avere luogo nonché nel rispetto delle misure specifiche di seguito stabilite." (art. 1 dell'Ordinanza citata);

Rilevato che in base alla richiamata normativa, lo svolgimento dei mercati nell'ambito del territorio comunale deve avvenire in generale nel pieno rispetto delle regole di distanziamento e divieto di assembramento, avendo cura di adottare tutte le misure commisurate alle particolari modalità di svolgimento delle attività ed al controllo e contingentamento degli accessi, prevedendo l'uso di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di guanti e soluzioni idroalcoliche igienizzanti.

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 11 del 09.03.2020 e successiva n. 26 del 19/05/2020, con la quale è stata disposta la sospensione del mercato settimanale del Lunedì e Mercoledì;

Dato atto che nell'area P.E.E.P. dove attualmente si svolge il mercato settimanale del mercoledì si sono verificate le seguenti criticità:

- proteste dei cittadini residenti, sia per la difficoltà di accesso alle proprie abitazione, sia per le condizioni igienico sanitarie che potrebbero generare la chiusura del mercato, in particolare nel periodo estivo, nonostante la immediata pulizia dell'area stessa;
- inconvenienti igienico - sanitari rilevati dall'ASL con nota prot. 372 del 12/06/2018, a cui l'ufficio tecnico ha dato riscontro con nota del 04/07/2018, prot. 7396;

Dato atto, altresì, che detta area, per come è dislocato il mercato al suo interno, non può rispondere ai requisiti dall'art. 3 della citata ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 235 del 14.05.2020;

Ritenuto, per le motivazioni di cui sopra, dover spostare il mercato settimanale del mercoledì in prossimità dell'Impianto Sportivo, in particolare all'interno del Piazzale dello Stadio, lungo la via P. Massari e via Caduti di Superga, così da permettere di applicare quanto previsto nell'ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 235 del 14.05.2020 e poter adottare tutte quelle iniziative volte a contenere la diffusione del virus COVID-19;

Ritenuto, altresì, che la nuova area di mercato risponde ai requisiti minimi e alle caratteristiche richieste dalla dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1077 del 4 luglio 2007, ovvero:

- a) i posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari sono posizionati in una unica area del mercato in modo da evitare promiscuità con altre attività di vendita;
- b) l'area sarà chiusa al traffico veicolare anche nelle adiacenze della zona individuata e lontana da fonti di polveri o altro materiale contaminante;
- c) la pavimentazione è tale da consentire adeguata pulizia (in asfalto compatto), con adeguata pendenza, tale da agevolare il rapido deflusso delle acque meteoriche e di lavaggio;
- d) sono presenti punti di erogazione di acqua potabile e relativo scarico all'interno dei servizi igienici ad uso esclusivo dell'area mercatale;
- e) i servizi igienici sono distinti per sesso e con i requisiti di cui all'Ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002 a disposizione degli operatori;

Visto l'art. 50, comma 5 e 6, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

ORDINA

In via provvisoria, stante l'emergenza COVID-19 e le disposizioni contenute nell'ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 235 del 14.05.2020, spostare il mercato settimanale del mercoledì, in prossimità dell'Impianto Sportivo, in particolare all'interno del Piazzale dello Stadio, lungo la via P. Massari e via Caduti di Superga, così da consentire l'applicazione di quanto previsto nella citata ordinanza e poter adottare tutte quelle iniziative volte a contenere la diffusione del virus COVID-19

Dare esecuzione alla delibera consiliare n. 2 del 07/02/2020 di spostamento definitivo del mercato del Lunedì all'interno del parcheggio ubicato in via Milano, lungo l'adiacente via Genova e lungo la stessa via Milano;

Disporre la ripresa del commercio al dettaglio su area pubblica, inteso come **Mercato settimanale del lunedì, a far data dal 8 giugno 2020**, e quelli del **mercoledì, a far data dal 10 giugno 2020**;

Per le motivazioni indicate in premessa, che la ripresa del commercio al dettaglio su area pubblica, inteso come Mercato settimanale del Lunedì e Mercoledì, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) l'area del mercato sia delimitata con transenne e nastri;
- b) al fine di consentire lo scaglionamento dell'accesso in funzione dello spazio disponibile, che sia individuato un unico punto di accesso al mercato che non dovrà interferire con il punto di uscita. Presso i punti di accesso ed uscita è collocato un presidio di controllo per il contingentamento dei fruitori del mercato;
- c) all'interno dell'area è obbligatorio il mantenimento della distanza di un metro fra le persone. Le persone conviventi (ed in generale le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale) possono stare ad una distanza inferiore da quella indicata per gli altri clienti. Resta comunque obbligatorio l'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti;
- d) il posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli per informare la clientela sui corretti comportamenti;
- e) l'istituzione delle Corsie mercatali con indicazione del senso di marcia, con posizionamento di apposita segnaletica orizzontale;
- f) vi sia l'individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;

ORDINA

Altresi, che i titolari di posteggio di:

- a) sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento;
- b) provvedere alla pulizia ed igienizzazione quotidiana delle attrezzature, prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- c) organizzare la turnazione dei dipendenti in modo da lavorare in squadre fisse di operatori che siano sempre gli stessi per ogni turno;
- d) attrezzare un punto di distribuzione di guanti monouso non forati e un dispenser per l'igienizzante mani, oltre che bidoni con coperchio, presso il proprio posteggio;
- e) rispettare i principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti;
- f) mantenere sempre integri o cambiare all'occorrenza i guanti (sono consigliati guanti in nitrile di colore blu);
- g) controllare che i clienti non tocchino gli alimenti se privi di guanti;
- h) sottoporre a pulizia e disinfezione ricorrente le superfici in generale delle strutture di vendita;
- i) consentire l'ingresso di fornitori esterni nell'area mercatale solo per reali necessità e senza possibilità di accesso agli spazi produttivi per alcun motivo;

- j) provvedere a che sia assicurato il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro innanzi al proprio banco;
- k) assicurare il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- l) in caso di vendita di abbigliamento, provvedere alla messa a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere la merce;
- m) in caso di vendita di beni usati, provvedere all'igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;
- n) raccomandare ai clienti di non permanere presso il banco più del tempo necessario alla scelta ed all'acquisto dei prodotti e di richiedere il supporto del personale per la ricerca dei prodotti, evitando di toccare la merce;
- o) vietare ai Gestori e lavoratori di iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C.

INFORMA E AVVERTE CHE

- in caso di accertamento di violazione a carico del singolo operatore economico, per mancato rispetto delle misure di sicurezza anti-contagio, sanitarie, di prevenzione e contenimento, l'Organo di Polizia intervenuto disporrà l'immediata chiusura dell'attività sino alla regolarizzazione della stessa; l'attività potrà riprendere solo qualora siano rispettate le condizioni di sicurezza. Resta ferma l'applicazione della sanzione pecuniaria e la trasmissione del verbale di accertamento all'Organo competente, per l'irrogazione della sanzione accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni, ai sensi del D.L.19/2020, così come richiamati dall'art. 2 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33;
- sono abrogate le precedenti Ordinanza Sindacale n. 11 del 09.03.2020 e n. 26 del 19/05/2020, con la quale si disponeva la sospensione dei Mercati settimanali.

DISPONE CHE

- La presente Ordinanza sia notificata ai sensi e per gli effetti di legge:
- Alla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo;
- Alla ASL Brindisi 1;
- Al Comando di Polizia Locale di San Pancrazio Salentino;
- Al Comando Stazione Carabinieri di San Pancrazio Salentino;
- Agli Operatori del Mercato.
- La presente Ordinanza sia resa pubblica mediante:
- Affissione all'Albo pretorio;
- Pubblicazione sul sito dell'Amministrazione Comunale per darne la massima diffusione.

INFORMA INOLTRE CHE

ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni, contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Regione Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento della presente, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

IL SINDACO
f.to Dott. Salvatore RIPA

COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 743

Il sottoscritto Segretario Generale, certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 29/05/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

San Pancrazio Salentino, 29/05/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Domenico RUSSO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pancrazio Salentino, 29/05/2020
